

Lo schema del correttivo del Codice della Crisi è stato rilasciato dal Ministero della Giustizia.

Prima della sua approvazione dovrà passare l'esame degli altri ministeri interessati e delle commissioni parlamentari.

Vi è però **un dettaglio**, nient'affatto secondario, relativo alla entrata in vigore che non pare essere stato colto dal correttivo rischiando seriamente di **pregiudicare l'intero sistema dell'allerta e la credibilità dell'OCRI che ne costituisce il fulcro**.

Non vi è dubbio che il successo delle **misure di allerta** dipenderà dall'**effettiva capacità di intervento dell'OCRI**. Non è una questione di numeri: la stima del numero delle possibili segnalazioni e composizioni assistite, pur con le incertezze e le approssimazioni del caso, non dovrebbe superare i 6.000 casi. È il numero al quale conducono le stime più affidabili e ragionate, che tengono conto non solo della disamina dei bilanci delle imprese ma anche della reazione più probabile degli operatori di fronte alla nuova disciplina (è improbabile che un organo di controllo accetti l'incarico in presenza di un patrimonio netto negativo o di ritardi nei pagamenti reiterati e significativi).

Ciò che **non sarebbe gestibile è la modalità del coinvolgimento dell'OCRI** in seguito all'entrata in vigore delle norme: ci si riferisce alla elevata probabilità che, in caso di **segnalazioni**, le **piccole imprese in crisi richiedano la composizione assistita ex abrupto**, senza disporre di un piano d'impresa ed in assenza delle ulteriori informazioni necessarie, sperando che comunque l'OCRI faccia il miracolo.

Le piccole imprese, infatti, molto raramente dispongono di processi di pianificazione e di controllo di gestione indispensabili per intercettare con adeguato anticipo l'appropinquarsi di una **crisi d'impresa** e, quel che più conta, **per comprendere sia lo stato della crisi che le linee guida per porre rimedio alla stessa**.

Ebbene, l'80% delle segnalazioni che verranno ricevute dagli organi amministrativi ai sensi dell'art. 14, riguarderà proprio le piccole imprese; si tratterà per lo più di realtà nelle quali l'organo di controllo è appena stato nominato per la prima volta e che in pochi mesi dovrà prendere conoscenza dell'impresa e, non appena disponibile la chiusura dei conti del 2019, valutarne lo stato di salute finanziaria per dare corso, ad agosto, alla propria segnalazione agli amministratori. Non vi sarà il tempo per compiere i necessari approfondimenti a valle della valutazione condotta perché l'auspicato confronto tra gli organi di controllo e quelli amministrativi interverrà a ridosso del termine, se non addirittura dopo.

Ebbene, pur se da questo confronto dovesse **emergere l'esigenza di affrontare una situazione di crisi**, la ristrettezza del tempo a disposizione, aggravata dalle carenze del patrimonio informativo che caratterizzano le piccole imprese, **impedirà di confezionare un piano che risponda ai principi basilari della coerenza con la situazione di fatto e della fattibilità**. Alle esigenze di accuratezza, appropriatezza e completezza delle valutazioni prognostiche, prevarrà la rigida scansione temporale imposta dal calendario: l'organo di controllo si deciderà a procedere alla segnalazione interna e, dopo iniziali prevedibili resistenze, l'organo amministrativo si risolverà a richiedere in maniera raffazzonata la composizione assistita (*ex abrupto* appunto), quale minore dei mali.

Chi scrive ritiene, infatti, che le segnalazioni all'OCRI da parte dell'organo di controllo saranno tendenzialmente l'eccezione e non la regola.

Le imprese sono assistite da professionisti che stanno cominciando a comprendere quanto possa essere complesso e delicato per l'impresa ed il suo organo amministrativo subire la segnalazione all'OCRI da parte degli organi di controllo. Si risolveranno pertanto nel suggerire all'imprenditore di non transitare dalla fase della segnalazione avanti all'OCRI, ma di richiedere direttamente la composizione assistita a valle delle segnalazioni ricevute.

La scelta della composizione assistita, in un primo momento, sembrerà quella preferibile in quanto presenta oneri inferiori rispetto alle soluzioni alternative di cui all'art. 37, si svolge lontano dalle aule del tribunale e vede tra i componenti del collegio degli esperti un "componente amico" (profilo opportunamente rafforzato dal correttivo).